

"Allegato" alla Deliberazione con oggetto "Modifica dello Statuto ai sensi del Codice del Terzo Settore di cui D.Lgs. n. 177 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni" approvata dall'Assemblea straordinaria dei soci di data 29 ottobre 2019.

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

L'Associazione non riconosciuta denominata: "BANCO DI SOLIDARIETA' DELLA VALLAGARINA" è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni. L'Associazione ha sede legale in Isera (TN). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Isera o del limitrofo Comune di Rovereto non comporta modifica statutaria, salvo apposita deliberazione del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

Art.2 - UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "ODV" O DELL'INDICAZIONE DI "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "BANCO DI SOLIDARIETÀ DELLA VALLAGARINA - ODV".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

Art. 3 - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa opera nei seguenti settori:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse

naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- c) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione trae la propria motivazione dall'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa Cattolica e persegue, senza scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di seguito richiamate:

- a) contribuire alla riduzione dello spreco alimentare e a diffondere una cultura del consumo sostenibile e consapevole;
- b) fornire aiuto alle persone che sono in condizioni di disagio economico-sociale, attraverso un ruolo attivo nella lotta contro la fame, l'emarginazione e la povertà;
- c) ascolto delle persone in stato di bisogno, condivisione delle loro difficoltà e sostegno per il superamento del loro stato di sfiducia ed impotenza;
- d) sostegno a distanza di bambini privi di famiglia o con famiglie molto povere, affinché possano essere accolti ed educati in asili, eventualmente anche in collegi, e sostegno economico per corsi di studio e formazione fino al completamento del ciclo scolastico, nei loro paesi di origine e residenza;
- e) sostenere Associazioni ed Organismi operanti nei settori della solidarietà sociale, locale, nazionale ed internazionale;
- f) sensibilizzare l'opinione pubblica locale, nazionale ed internazionale in ordine a problematiche correlate al disagio sociale;
- g) promuovere il volontariato, la condivisione e il dono.

In tale prospettiva, gli scopi proposti a tutti i soci ed ai volontari del Banco di solidarietà sono così sintetizzabili:

- lotta contro lo spreco mediante il recupero di beni ancora idonei ad essere donati ed utilizzati;
- condivisione dei bisogni per condividere il senso della vita.

Art. 4 - ATTIVITA'

L'esercizio delle suddette attività di interesse generale si concretizza attraverso il loro svolgimento, tenuto conto delle effettive possibilità dell'Associazione, in rapporto alla disponibilità di volontari e di risorse economico - finanziarie, ottenute realizzando le seguenti attività operative:

- a) il recupero di eccedenze, nonché le rimanenze e giacenze, delle produzioni industriali, specialmente nel settore agro-alimentare, nonché attraverso

- raccolte gratuite di alimenti ed altri beni per redistribuirli ai poveri ed agli emarginati;
- b) la promozione di iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le Autorità competenti nei confronti del problema della povertà e dell'emarginazione quali, a mero titolo esemplificativo, corsi, laboratori, dibattiti, incontri nelle scuole, seminari, conferenze, convegni, workshop;
 - c) la realizzazione di interventi diretti in casi particolari di bisogno, nei confronti di singoli o famiglie, nonché il coordinamento a livello locale ed il sostegno di interventi promossi da altre organizzazioni caritative, soprattutto di altri Banchi di solidarietà, di Banchi alimentari, del Banco farmaceutico e del Banco building;
 - d) la preparazione e/o il finanziamento e/o la realizzazione di progetti o altre iniziative di solidarietà sociale, locale, nazionale ed internazionale in favore di persone e popolazioni in difficoltà;
 - e) la promozione di collaborazioni con i Centri di solidarietà ed i Punti di ascolto Caritas parrocchiali e decanali, nonché con altre Associazioni impegnate nell'assistenza ai poveri ed agli emarginati, nonché con le Strutture sociali degli Enti locali;
 - f) la promozione del coinvolgimento nell'attività dell'Associazione di giovani, studenti e lavoratori, mediante l'informazione e la formazione culturale sulle situazioni di bisogno che si stanno incontrando ed affrontando, sulle risorse e potenzialità di sviluppo, nonché sulle concrete forme e possibilità di aiuto che, in rapporto alla loro età e preparazione, possono condividere e, almeno in parte, contribuire ad erogare;
 - g) scrivere, stampare, pubblicare, emettere e far circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale (con esclusione dei quotidiani), trasmissione, film/pamphlet, manifesti ed usare qualsiasi altro mezzo di comunicazione per favorire il superamento di povertà ed emarginazione sociale;
 - h) l'adesione a organismi, unioni, enti, federazione nazionale ed internazionale e costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzione, mediante contributi, lasciti e donazioni, a qualsiasi associazione, istituzione o fondazione che si prefigga i medesimi scopi e finalità;
 - i) la redazione di magazine, articoli, periodici, riviste ed altre pubblicazioni, anche al fine di informare in merito alle attività dell'Associazione;
 - j) la promozione ed organizzazione di campagne per la sensibilizzazione e la raccolta fondi sul territorio provinciale, al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione;
 - k) l'utilizzo di possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;
 - l) lo svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice

e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori.

Art. 5 - ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età.

I soci del Banco di solidarietà si distinguono in:

- Soci fondatori
- Soci ordinari

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo del Banco di solidarietà e hanno dato vita alla prima fase degli Organi sociali.

Sono soci ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda ed accettato totalmente il presente statuto ed il regolamento interno, ove fosse adottato, ed impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che il Banco di solidarietà si prefigge, sono ammessi a farne parte. Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo il quale delibererà a maggioranza dei voti dei suoi componenti. L'ammissione alla qualifica di socio del Banco di solidarietà dovrà essere comunicata per iscritto al richiedente, se possibile tramite procedura informatizzata.

L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In questo caso, chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Quest'ultima prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione successiva alla presentazione dell'appello.

La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità;
- dietro presentazione di dimissioni scritte;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per morosità i soci che non hanno pagato la quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettono in condizione di inattività prolungata. Nel caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato. Contro di essa l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria successiva, la quale esaminerà anche le eventuali

contestazioni all'esclusione, eventualmente presentate dall'interessato, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione della stessa.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, entro i primi 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il mancato versamento della quota sociale implica l'impossibilità di partecipare al voto in sede di Assemblea.

Tutti i soci al momento dell'ammissione ed indipendentemente dalla qualifica loro attribuita, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dei diritti di elettorato attivo e passivo e di conoscenza dei programmi con i quali il Banco di solidarietà intende attuare gli scopi sociali.

Tutti i soci hanno diritto alla consultazione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, dei regolamenti e dei disciplinari adottati.

Tutte le prestazioni fornite dai soci aderenti e dai volontari sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese riconosciuti dal Consiglio Direttivo sulla base di apposito regolamento e preventivamente autorizzate dal Presidente. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il Banco di solidarietà.

Art. 8 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- i) Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore. L'adesione al Banco di solidarietà non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore



rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi del Banco di solidarietà:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea possono partecipare i soci in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci. In essa ciascuno può farsi rappresentare da un altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di due soci. L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea potrà essere convocata, inoltre, ogni qualvolta lo reputerà necessario il Consiglio Direttivo e dovrà obbligatoriamente essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata almeno un terzo dei soci. Le convocazioni devono farsi mediante lettera o email del Presidente ai soci con allegato l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e dell'eventuale data ed ora della seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, e il bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere siano prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento del Banco di solidarietà e la devoluzione del patrimonio associativo, ai sensi art. 9 del Codice del Terzo settore, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice. Esso è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), scelti fra i soci, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, e può eleggere se lo ritiene opportuno un Vice Presidente e un Segretario. Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in loro assenza viene eletto un Presidente di turno. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo, ai programmi di attività previsti ed alla quota sociale dovuta dai soci. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo può approvare uno o più regolamenti per il funzionamento del Banco di solidarietà, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da esso promosse, i quali devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Potrà altresì distribuire incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di settori di attività o di singole iniziative tra i propri componenti o fra i soci.

Le norme di funzionamento generale del Banco di solidarietà, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo, saranno comunicate in copia ai soci ed ai volontari interessati. Il Consiglio Direttivo all'inizio dell'esercizio stabilisce la quota annuale di iscrizione al Banco di solidarietà. Il Consiglio Direttivo è responsabile



delle sue decisioni e della gestione del Banco di solidarietà ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore.

Art.12 - IL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente. Per sostituirlo, in caso di assenza, elegge un Vice Presidente.

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale del Banco di solidarietà nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura da pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo all'accettazione di lasciti, eredità o donazioni che possano implicare oneri a carico del Banco di solidarietà. Il Presidente è responsabile della gestione del Banco di solidarietà ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore.

Art.13 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea deve eleggere l'organo di controllo al maturare delle condizioni previste dall'art.30 del Codice del Terzo settore. L'organo di controllo è formato da un unico componente scelto anche tra i non soci. Il suo incarico ha durata di tre anni e può essere rieletto. L'incarico di componente dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Nel caso in cui la sua attività sia retribuita deve dimettersi dal ruolo di socio in quanto incompatibile.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'organo di controllo è responsabile ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore.

Art.14 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse del Banco di solidarietà, previste da

apposito disciplinare, documentate, autorizzate dal Presidente e liquidate dal Consiglio Direttivo.

Art.15 - BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige annualmente un bilancio di esercizio, nelle forme stabilite dall'art. 13 del Codice del Terzo settore, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. E' comunque obbligatorio redigere ed approvare annualmente oltre al bilancio di esercizio anche un bilancio preventivo.

Art.16 - SCIOGLIMENTO DEL BANCO DI SOLIDARIETA'

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.17 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Rovereto, 29 ottobre 2019

Il presidente
Mauro Bona

Il segretario verbalizzante
Piergiorgio Gatti

